


ALLEGATO II

Prescrizioni relative ad aspetti di carattere operativo e di qualità dei manufatti

Art. 1 Area prospiciente la facciata su cui insiste il locale



Art. 2 Descrizione degli elementi che compongono i dehors

1. Il presente articolo disciplina le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei *dehors*. I riferimenti territoriali per l'applicazione di queste norme sono contenuti nella cartografia di cui all'Allegato I del Regolamento.
2. Gli arredi devono avere caratteristiche fisiche e materiali tipiche degli elementi da esterno. Non possono essere collocati all'interno dei *dehors* di qualunque tipologia arredi ed elementi caratteristici dei locali chiusi, come ad esempio: mobili (armadi, credenze, divani, poltrone, ecc.); frigoriferi, apparecchi di refrigerazione o ventilazione; chiusure verticali posticce, anche trasparenti, volte a proteggere gli spazi compresi tra le delimitazioni laterali e le coperture; teli o coperture di plastica, tessuto o altro materiale collocati tra gli ombrelloni e le delimitazioni laterali o le pedane dei *dehors*; attrezzature di servizio alla somministrazione (carrelli porta vivande, spillatrici, scaldavivande, portastoviglie, ecc.);
3. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse dall'Amministrazione Comunale in sede di esame delle domande di autorizzazione.

4. Su tutti gli elementi componenti i *dehors* non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, previa autorizzazione del competente ufficio; ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.

5. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i *dehors* sono indicati nella Tavola colori e materiali di cui all'Allegato III, distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.

6. I tavolini hanno dimensioni contenute, con piani di dimensione massima pari a 80 x 80 cm o di diametro massimo di 80 cm, strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico.

7. Le sedute, costituite esclusivamente da sedie, sgabelli o poltroncine, hanno strutture e piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico.

8. Gli ombrelloni sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del *dehors*; le capote, che hanno dimensioni contenute e comunque non superiori a 400 x 400 cm, sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata) e il loro bordo è privo di frange e smerlature. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 metri.

In presenza di alberature di proprietà pubblica, l'apertura della capote dovrà rispettare un franco di minimo 20 cm dal fusto. Non sono consentiti ancoraggi o legature al tronco e l'apertura non dovrà interferire con i rami o arrecarvi danni: le capote dovranno quindi rimanere sotto l'altezza dell'impalcatura dell'albero.

9. Le tende a sbraccio, se elemento costitutivo del *dehors*, hanno struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno previo ottenimento del nulla osta del condominio e/o della proprietà dell'edificio. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è 3,50 metri dal piano di facciata dell'edificio.

10. Le pedane sono realizzate per regolarizzare i pavimenti dei *dehors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Le pedane non devono essere posate sopra cercini in terra ai piedi di alberi pubblici, che devono mantenersi liberi da qualunque ingombro e permeabili.

11. Le pedane hanno il piano di calpestio in legno o altro materiale composito a base legnosa, pietra o ceramica con i colori scelti fra quelli della Tavola colori e materiali di cui all'Allegato III al presente Regolamento, e la struttura di appoggio in legno o metallo; inoltre, hanno spessori modesti, ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio, con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.

Le pedane dovranno essere dotate di portelli apribili al fine di ispezionare e rendere completamente fruibili, in caso di necessità, eventuali botole e chiusini sottostanti.

Le pedane a copertura di botola fognaria e bocca di lupo inserita nel marciapiede dovranno essere strutturate in modo tale da permettere il refluo delle acque piovane.

12. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta. Qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm è sempre opportuno prevedere l'installazione di delimitazioni laterali.

13. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti fissi a sezione

contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana, che può essere innalzata fino a 165 cm in presenza di meccanismi saliscendi. Tali delimitazioni devono essere autoportanti se non inserite in una struttura di tipo B o C con pedana.

14. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antinfornio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

15. Le delimitazioni sono collocate ad almeno 20 cm dai fusti delle alberature pubbliche.

16. Le strutture coperte hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo o alla pedana, realizzati in legno, ferro e/o alluminio. Le strutture coperte non possono essere utilizzate sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m.

17. In presenza di strutture coperte (*dehors* di tipo C), la parte fissa degli elementi di delimitazione laterali può essere elevata da 110 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antinfornio". Tali strutture sono sempre autonome dal punto di vista strutturale e fisicamente staccate dalle facciate dell'edificio in cui si trovano i locali di pubblico esercizio.

18. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco. Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima.

19. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai *dehors* a titolo esemplificativo i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento. Sono considerati elementi accessori, altresì, le fioriere o altri contenitori per piante ornamentali che non costituiscano delimitazione del *dehors*.

Il titolare di concessione per *dehors* che prevede impianti di illuminazione, riscaldamento deve tenere sul posto, da esibire unitamente all'atto di concessione, anche il certificato conformità impianti.

20. Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al *dehors*), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

21. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al *dehors*) è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta) con esclusione dei funghi a gas; nel caso di *dehors* del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di *dehors* di tipo C, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione e/o ventilatori per il raffrescamento.

22. All'interno dell'area in concessione possono essere collocati alcuni elementi decorativi: contenitori per piante vive e allestimenti per le festività stagionali. Vasi e fioriere hanno dimensioni contenute, mai superiori a 0,50 mq e possono avere un'altezza fino a 1,10 m, pianta compresa. Sono di materiali robusti, hanno colori neutri e sono prive di scritte di ogni genere. Le essenze vegetali devono essere mantenute a regola d'arte, le piante secche devono essere prontamente rimosse e sostituite. Vasi e fioriere dovranno essere facilmente amovibili e mantenuti in perfetto ordine e pulizia.

In situazioni particolari le fioriere possono sostituire gli elementi di delimitazione di cui ai precedenti commi. In tal caso, le fioriere dovranno essere uguali fra loro, contenere

piante verdi sempre mantenute a regola d'arte. Anche in questi casi l'altezza delle fioriere, piante comprese, non potrà superare il 1,10 m.